COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

ORIGINALE

N. 47 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese **dicembre** alle ore **18:00** presso la sala consiliare del Municipio (sede storica) del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
TUZZA ANDREA	P	BERTOLDO MIRKO	P
RIGO FRANCESCA	P	SOARDO GIACOMO	P
PASQUIN GIULIANO	A	PIVA ANDREA	A
PRADELLA LUCA	P	OLIVATO LORENZO	P
CAMPOLONGO SERENA	P	BALDIN MARCO	P
LOVATO STEFANO	P	ZEGGIO LISA	A
BORIN MIRELLA	P		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **dott.ssa PEZZUTO MARIA TERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Lovato illustra il presente punto all'o.d.g.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, e considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, e che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dell'attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2021 può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2 – C/6 –C/7) **con detrazione di euro 200,00**	5,50
Fabbricati classificati nelle categorie A (tranne A/10), C/2, C/6, e C/7, che non costituiscono né sono assimilati ad abitazione principale	10,60
Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate	10,10
Fabbricati categoria A/10 - B - C/1 - C/3 - C/4 - C/5 (nonché C/2 - C/6 - C/7 strumentali ad attività produttive e commerciali)	9,60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,30
Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	9,60
Aree edificabili	10,60

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Nuova Imu" , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Sentiti gli interventi

SOARDO GIACOMO: chiede se sono state previste riduzioni e agevolazioni per le attività produttive.

SINDACO: Risponde che è stato previsto nel Bilancio di Previsione un capitolo di aiuto per le attività economiche in difficoltà.

LOVATO: Sono previsioni di aiuti non legate, in astratto, alla categoria catastale degli immobili ma alle reali situazioni dei singoli casi che si troveranno in difficoltà.

Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Bertoldo e Soardo), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare nell'anno 2021;

2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2 – C/6 –C/7) **con detrazione di euro 200,00**	5,50
Fabbricati classificati nelle categorie A (tranne A/10), C/2, C/6, e C/7, che non costituiscono né sono assimilati ad abitazione principale	10,60
Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate	10,10
Fabbricati categoria A/10 - B - C/1 - C/3 - C/4 - C/5 (nonché C/2 - C/6 - C/7 strumentali ad attività produttive e commerciali)	9,60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,30
Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	9,60
Aree edificabili	10,60

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

5) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

Successivamente con separata apposita votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Soardo Giacomo, Bertoldo Mirko), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

****

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2021.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 47 del 28 DIC 2020

SERVIZIO N. 2

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del provvedimento che si intende adottare, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, lì - 1 DIC 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Zanferrari Matteo)

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 – 7° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, lì - 1 DIC 2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dr. Zanferrari Matteo)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ANDREA TUZZA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, lì 12 GEN 2021

L'INCARICATO COMUNALE
Emanuela Polo

SI CERTIFICA

Che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 22 GEN 2021 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, lì 22 GEN 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO